

CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO
ATTIVATE AI SENSI DEL D.M. n. 630/2024 DEL 24/04/2024 – 40° CICLO – A.A. 2024/2025**

TRA

Il Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” (di seguito denominato “**Ente**”), con sede legale in Cosenza, via Portapiana, snc. C.F. 80007270780 rappresentato dal Direttore, M^o Francesco Perri

E

xxxxxxxxxxxx (di seguito denominata “**Impresa**”), con sede legale in xxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx e P.I. xxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxx, indirizzo pec xxxxxxxx indirizzo peo xxxxxxxx debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione entrambe di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti” e singolarmente “la Parte”

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, “*Accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Istituzioni AFAM*” all’art. 3, comma 3, che prevede che “*Le Istituzioni AFAM possono richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: altre Istituzioni AFAM italiane in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti o analoghe Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto [...]*”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 544 del 27 marzo 2024, con cui è stato rideterminato, a decorrere dall’a.a. 2024/2025 l’importo annuo della borsa per la frequenza dei Corsi di Dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 630 del 24 aprile 2024, che assegna alle Istituzioni fondi per la realizzazione di Dottorati di ricerca su PNRR M4C2 – Inv. 3.3 “*Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese*”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 778 del 12 giugno 2024, “*Adozione delle Linee Guida ANVUR per l’accreditamento dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM*”;

Vista la dichiarazione di intenti tra l’Ente e l’Impresa per la realizzazione di un corso di dottorato il “*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*” attraverso il cofinanziamento di n. 1 borsa di cui al D.M. 630/2024 acquisita al prot. 0000/2024

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Cosenza;

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica di Cosenza;

Visto lo statuto e l’atto costitutivo dell’Ente;

Visto il Regolamento del Corso di Dottorato in forma associata “*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*” prot. 14677/2024

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale

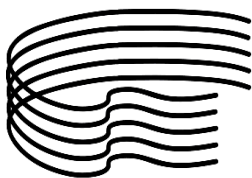
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it



PRESO ATTO CHE

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese;

con parere dell'ANVUR reso con delibera n. 183 del 30/07/2024 è stato accreditato con D.M. 1403/2024 il Dottorato in forma associata "*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*"

Che l'Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca per le quali è istituito il Dottorato di Ricerca in "*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*" ed in particolare al curriculum / ***Studia musicorum et conservatio*** anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;

Il Conservatorio di Musica di Cosenza ha attivato per il XL Ciclo il Corso di Dottorato di Ricerca in "*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*" ed in particolare al curriculum ... / ***Studia musicorum et conservatio*** della durata di tre anni;

L'Impresa si è resa disponibile, tramite trasmissione di **apposita lettera di intenti**, a cofinanziare n. 1 borsa di studio nell'ambito per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in "*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*" ed in particolare al curriculum / ***Studia musicorum et conservatio*** (XL ciclo – a.a. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027) dell'Ente, nell'ambito della dotazione assegnata all'Ente dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 630/2024 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;

Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Ente né con l'impresa;

le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex D.M. 630/2024: / ***Studia musicorum et conservatio***

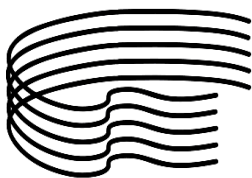
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'Impresa l'Ente cofinanziano n.... borsa di studio oggetto della presente Convenzione, che è stata bandita dal Conservatorio di Musica di Cosenza nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "*Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*" (XL ciclo – a.a. 2024/2025), e sarà dedicata allo svolgimento della seguente tematica di ricerca della borsa PNRR – ex. D.M. 630/2024 / ***Studia musicorum et conservatio***



ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

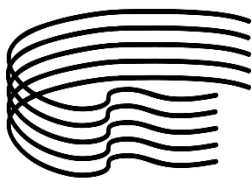
L'Impresa si impegna a versare all'Ente a titolo di cofinanziamento dell'importo della borsa di studio di dottorato cui alla presente Convenzione, l'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) come da lettera di intenti, al netto delle spese bancarie.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 630/2024, di cui all'art. 3, sarà erogato dall'Impresa in tre soluzioni anticipate di € 2.500,00 per ciascuna annualità a.a. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dal Conservatorio.
2. Ciascun versamento a favore del Conservatorio dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente C/C bancario intestato al Conservatorio di Musica di Cosenza: xxxxxx

ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. **Le Parti** si impegnano congiuntamente a:
 - a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 624/2024 (ALL. A – Progetto di Ricerca PNRR – DM 630/2024);
 - b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore dell'Impresa per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
 - c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (spazi e risorse umane, un adeguato patrimonio librario, banche dati, ...);
 - d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024;
 - e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
 - f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 630/2024, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con il Regolamento didattico ed il Regolamento del Corso di Dottorato, concordano altresì che:
 - a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa oggetto, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato sarà integrata da un



rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Ente.

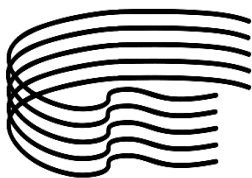
- b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa oggetto della presente Convenzione comprenderà anche un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Ente.
- c) Il Collegio dei Docenti è nominato dal Conservatorio ed è composto da professori, ricercatori o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Impresa.
- d) Ulteriori rappresentanti dell'impresa potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;

3. L'Ente si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare tempestivamente l'Impresa circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o
- g) organizzare, in accordo con l'Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

4. L'Impresa si impegna a:

- a) accogliere, per un periodo di almeno sei mesi la/il dottoranda/o presso la propria sede e i propri laboratori per effettuare l'attività di ricerca di interesse comune (ALL. A);
- b) individuare un tutor che collaborerà con il supervisore dell'Ente nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. L'Impresa designa quale tutor xxxxx (nominativo e indirizzo e-mail);
- c) garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede, senza alcun onere per l'Ente;



ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Ente garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L'Impresa provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantiscono la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in composizioni, trascrizioni, elaborati e ricerche, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

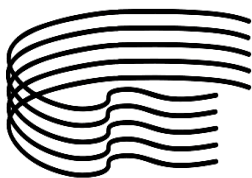
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte



non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

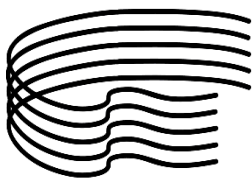
2. I diritti di proprietà intellettuale dell'Ente, relativi al contributo del dottorando sui risultati del programma co-finanziato, in base alla presente Convenzione, non potranno in alcun caso essere inferiori al 75%, fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.
3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana. L'Impresa dichiara a proposito di conoscere la previsione per cui le Tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
3. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

ART. 9 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA

1. L'Ente si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'Ente di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutelabilità degli stessi.
2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'impresa e nel caso apporgerà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.
3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor



tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca

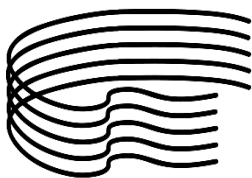
4. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 630/2024, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta sui Risultati Tutelabili del programma di dottorato cofinanziato in base alla presente Convenzione, le Parti si impegnano sin da subito a collaborare alla redazione e alla stipula di un nuovo e successivo accordo per la gestione della proprietà intellettuale che dovrà almeno contenere i seguenti elementi:
 - impegni di ciascuna Parte
 - ripartizione delle spese, anche in virtù degli iter di mantenimento e di estensione internazionale dei titoli di tutela
 - attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale
 - diritti speciali in capo a una o più parti (es. diritto di opzione, diritti di uso esclusivo i nonesclusivo)
 - disciplina dei casi di licenza, di sub-licenza e di cessione, anche verso terze parti • regime di riservatezza e di trattamento dei dati

ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA

1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti dalla Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

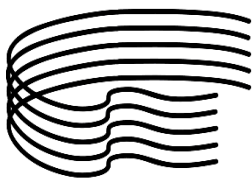


4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.
5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
 - a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
 - b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
 - c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
 - d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.
6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.
7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato del Conservatorio, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.



ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica di Cosenza nella persona del Direttore.

Titolare del trattamento dati per l'Impresa è xxxxx con sede in _____.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Cosenza.

ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

ALLEGATO A

PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 630/2024)

(descrizione del progetto di ricerca)

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale

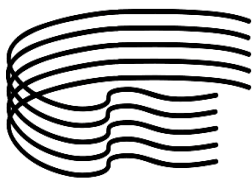
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it



**CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO**
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it